



Comune di Novara

Servizi per le imprese

UOC Commercio e Artigianato

Ordinanza del Sindaco n. 240 del 12/02/2021

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. MISURE DI SOSTEGNO PER LE ATTIVITÀ MERCATALI CITTADINE. RIALLOCAZIONE TEMPORANEA IN AREA APERTA PRESSO IL I CORTILE (COMPRESO TRA I PADIGLIONI I-II -III) NEI GIORNI DI SABATO 13, 20 E 27 FEBBRAIO 2021 DEI POSTEGGI INDIVIDUATI PRESSO IL SETTORE GENERI VARI NON ALIMENTARI DEL MERCATO COPERTO DI VIALE DANTE ALIGHIERI NON RIALLOCATI NELL'AREA ESTERNA DI VIA XX SETTEMBRE LATO NUMERI CIVICI "DISPARI", LARGO COSTITUENTE FRONTE INGRESSO POSTE CENTRALI E VIA CIMABUE

Premesso che il DPCM del 14 gennaio 2021, recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021», conferma all'art. 1, comma 10, lettera ff) la disposizione in forza della quale sull'intero territorio nazionale *“nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie”*,*

Atteso che in merito alla citata disposizione, già contenuta nei precedenti DPCM adottati per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19, il Ministero dell'Interno nella circolare del 07/11/2020 numero 0069276 aveva chiarito che il richiamo ai mercati contenuto nella norma in parola, opera

esclusivamente per i c.d. mercati coperti e non anche per quelli all'aperto; ciò in quanto nei mercati che si svolgono in aree aperte, sia pur delimitate, dedicate al posteggio degli ambulanti o degli stalli mobili di vendita, secondo l'orientamento espresso dal Ministero dello Sviluppo Economico, non insistono esercizi commerciali *stricto sensu*, per i quali soli è disposta la chiusura nelle giornate festive e prefestive;

Vista la propria ordinanza n. 1603 del 10/12/2020, e successive n. 43 del 15/01/2021 e n. 183 del 03/02/2021, con la quale, al fine di sostenere le aziende a conduzione familiare che operano nel Mercato Coperto, si è ritenuto di individuare una soluzione alternativa all'aperto limitrofa ed idonea a proseguire l'attività, come accade per tutti gli altri ambulanti dei mercati cittadini, disponendo, tra l'altro, la riallocazione temporanea in area esterna - individuata lungo il controviale di via XX Settembre lato numero civici "dispari", largo Costituente fronte ingresso Poste Centrali e via Cimabue - dei posteggi di vendita assegnati all'interno dei Padiglioni III - IV - V del mercato coperto di viale Dante Alighieri - settore generi vari non alimentari nei giorni prefestivi ricadenti nel periodo dal 19/12/2020 al 27/02/2021;

Atteso che alcuni operatori titolari di struttura fissa installata nel posteggio assegnato in concessione presso il settore generi vari del Mercato Coperto di viale Dante Alighieri hanno rinunciato alla scelta di un posteggio tra quelli individuati nell'area esterna temporanea di cui alla citata ordinanza n. 1603 del 10/12/2020 in considerazione dell'indisponibilità di mezzi e strutture mobili removibili e di attrezzature fiscali idonei ed adeguati per l'allestimento giornaliero della propria postazione di vendita;

Vista la richiesta presentata via mail in data 09/02/2021, acquisita al protocollo generale n. 12994 dell'11/02/2021, con la quale gli operatori mercatali interessati richiedono la possibilità di svolgere la propria attività commerciale nei giorni di sabato del mese di febbraio 2021 allestendo postazioni di vendita aventi superfici ridotte a mq 3,00 (ml. 1,00 x ml.3,00) nell'area aperta del I cortile del Mercato Coperto (compreso tra i padiglioni I - II - III) lungo i muri perimetrali del I e III padiglione (così come riportato nella planimetria allegata alla medesima richiesta), nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie e compatibilmente con gli orari di svolgimento delle operazioni di carico e scarico da parte degli operatori titolari di posteggi nei padiglioni alimentari ed ortofrutta regolarmente aperti al pubblico;

Sentito in merito alla proposta di che trattasi il Responsabile della Sicurezza, Prevenzione e Protezione - RSPP - del Comune di Novara il quale con mail in data 10/02/2021 ha comunicato il proprio

nulla osta sotto il profilo della sicurezza alla predisposizione dei banchi di vendita temporanei e alle modalità di gestione degli orari di accesso al cortile interessato, nel rispetto delle seguenti raccomandazioni.

- a) dovranno essere rispettati i percorsi di esodo dalle uscite laterali e di fondo dei padiglioni;
- b) dovranno essere garantiti corridoi di esodo aventi larghezza pari alla dimensione massima delle porte, oltre ai percorsi di passaggio per i disabili;
- c) l'attività commerciale nell'area individuata nel cortile dovrà svolgersi nell'orario proposto dalle ore 08.30 alle ore 13.00 in modo da non creare ostacolo alle altre attività previste nella medesima area e salvo imprevisti da gestire volta per volta;
- d) dovrà essere garantito il rispetto dei protocolli generali Covid, sia con riguardo alle misure precauzionali da adottarsi nello svolgimento delle attività commerciali sia in ordine al distanziamento sociale e al divieto di assembramento;
- e) dovranno inoltre essere posizionati, durante lo svolgimento delle attività commerciali, n. 2 nuovi estintori a polvere, uno per lato, per eventuali emergenze, da ritirare al termine delle attività;

Sentito in merito alla proposta di che trattasi il rappresentante degli operatori mercatali del Settore Alimentari-Ortofrutta il quale con nota in data 11/02/2021, acquisita in pari data al protocollo generale n. 13140/2021, ha comunicato che nulla osta da parte degli stessi al posizionamento temporaneo proposto dalle ore 08.30 alle ore 13.00 nei giorni di sabato del mese di febbraio 2021 e che, in concomitanza con la riallocazione temporanea dei suddetti posteggi di vendita, le operazioni di carico e scarico, nonché l'accesso da parte dei fornitori, saranno effettuati utilizzando il II cortile (compreso tra i padiglioni III – IV – V) del Mercato Coperto di viale Dante Alighieri;

Ritenuto pertanto di riorganizzare lo svolgimento delle attività mercatali interessate secondo quanto sopra riferito, nella finalità di sostenere le aziende commerciali del settore che già da diversi mesi non hanno potuto svolgere la propria attività nei giorni prefestivi e festivi in ragione delle limitazioni

adottate nei confronti dei mercati coperti dalle disposizioni volte a contrastare la diffusione dell'epidemia in atto;

Vista la planimetria relativa all'area temporanea aperta proposta che prevede l'individuazione di n. 7 spazi di vendita di mq. 3 ciascuno (ml. 1,00 x ml. 3,00) posizionati lungo i muri perimetrali del I e III padiglione, con riallocazione dei n. 2 posti a parcheggio riservati ai disabili e la presenza di percorsi di esodo dalle uscite laterali e di fondo dei padiglioni di larghezza non inferiore alla dimensione massima delle porte;

Ravvisato in ogni caso opportuno escludere dall'area mercatale aperta temporaneamente individuata la possibilità per le c.d. operazioni di "spunta", al fine di garantire un accesso controllato e celere agli spazi di vendita da parte degli esercenti già titolari di concessione ed evitare situazioni di assembramento;

Visto il vigente regolamento comunale per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 17/01/2017, ed in particolare:

- l'art. 16, comma 6, il quale riconosce la possibilità di disporre, con motivata ordinanza sindacale, una diversa organizzazione dello svolgimento dei mercati qualora ricorrano eccezionali esigenze di sicurezza e sanità;
- gli artt. 35 e 36 che attribuiscono alla competenza del Sindaco stabilire le aperture straordinarie dei mercati cittadini;

Ritenuto che l'emergenza epidemiologica da Covid-19 tutt'ora in corso si configura e costituisce "esigenza eccezionale" per garantire la salute pubblica;

Visti:

- l'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

- gli art. 50 comma 5° e 54 comma 4° del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;
- i d.lgs. 31.03.1998, n. 112 in ordine al “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali”;
- Lo Statuto comunale;

Tutto ciò premesso,

DISPONE

per tutti i motivi in narrativa

1. in concomitanza con l'emergenza sanitaria da Covid-19, nelle giornate di **sabato 13, sabato 20 e sabato 27 febbraio 2021** sono **temporaneamente individuati nell'area aperta del I cortile del Mercato Coperto (compreso tra i padiglioni I – II – III) n. 7 spazi di vendita di mq. 3 ciascuno** (ml. 1,00 x ml. 3,00) posizionati lungo i muri perimetrali del I e III padiglione, come riportato nella planimetria allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. **le aree temporaneamente individuate di cui al precedente punto 1. possono essere assegnate, nel rispetto dell'ordine di graduatoria di anzianità di presenza presso il Mercato Coperto di viale Dante, agli operatori titolari di concessione unica di posteggio su sei giorni da lunedì a sabato all'interno dei Padiglioni III – IV – V del Mercato Coperto di viale Dante Alighieri – settore generi vari non alimentari – che, in considerazione dell'indisponibilità di mezzi e strutture mobili removibili e di attrezzature fiscali idonei ed adeguati per l'allestimento giornaliero della propria postazione di vendita, hanno rinunciato alla scelta di un posteggio individuato nell'area esterna temporanea di via XX Settembre lato numeri civici “dispari”, largo Costituente fronte ingresso Poste Centrali e via Cimabue di cui all'ordinanza sindacale n. 1603 del 10/12/2020;**

3. le attività di vendita presso l'area temporanea aperta di cui al precedente punto 1. dovranno svolgersi esclusivamente dalle ore 08.30 alle ore 13.00 in modo da non creare ostacolo alle altre attività previste nella medesima area e salvo imprevisti da gestire volta per volta;
4. nella medesima fascia oraria (8.30-13.00) ed in concomitanza con il posizionamento delle postazioni di vendita temporanee non è consentito presso il medesimo cortile del Mercato Coperto (compreso tra i padiglioni I – II – III) lo svolgimento di alcuna operazione di carico e scarico merci, nonché l'accesso da parte dei fornitori. Tali operazioni ed accessi, se necessari, potranno essere effettuati unicamente utilizzando il II cortile (compreso tra i padiglioni III – IV – V) del Mercato Coperto di viale Dante Alighieri;
5. lo svolgimento dell'attività di vendita presso l'area temporanea di cui al precedente punto 1. dovrà inoltre svolgersi nel rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - a) dovranno essere garantiti e rispettati i percorsi di esodo dalle uscite laterali e di fondo dei padiglioni;
 - b) dovranno essere garantiti e rispettati corridoi di esodo aventi larghezza pari alla dimensione massima delle porte, oltre ai percorsi di passaggio per i disabili;
 - c) dovrà essere garantito il rispetto dei protocolli generali Covid, sia con riguardo alle misure precauzionali da adottarsi nello svolgimento delle attività commerciali sia in ordine al distanziamento sociale e al divieto di assembramento;
 - d) dovranno inoltre essere posizionati, durante lo svolgimento delle attività commerciali, n. 2 nuovi estintori a polvere, uno per lato, per eventuali emergenze, da ritirare al termine delle attività;
6. è esclusa dall'area mercatale temporanea di cui al precedente punto 1. la possibilità di assegnazione giornaliera dei posteggi per le c.d. operazioni di “spunta”, al fine di garantire un accesso controllato e celere agli spazi di vendita da parte degli esercenti già titolari di concessione ed evitare situazioni di assembramento;

7. in occasione dello svolgimento del mercato di cui al presente provvedimento, non saranno conteggiate le “assenze” degli operatori che non hanno optato per l'allestimento esterno dei propri banchi di vendita (come risultante dagli atti per la riassegnazione degli spazi);
8. di demandare ai seguenti competenti Servizi, individuati nei rispettivi Dirigenti, per l'attuazione del presente provvedimento, anche attraverso propri atti gestionali.
 - Servizio “Servizi per le Imprese” per gli aspetti gestionali ed amministrativi inerenti il posizionamento degli operatori commerciali;
 - Servizio “Polizia Municipale” per gli aspetti inerenti alla viabilità e ai controlli;

DISPONE altresì

che la presente ordinanza:

- venga trasmessa ai rappresentanti degli operatori titolari di concessione di posteggio presso il Mercato Coperto di viale Dante Alighieri;
- venga trasmessa ai Servizi Comunali interessati, al Prefetto di Novara, al Questore di Novara, al Comando Stazione dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza;
- venga pubblicata all’Albo Pretorio e pubblicata sul sito dell’Amministrazione comunale per darne la massima diffusione.

Novara, 12/02/2021

IL SINDACO
Canelli Alessandro / Infocert Spa